

Penale Sent. Sez. 1 Num. 43860 Anno 2019

Presidente: TARDIO ANGELA

Relatore: VANNUCCI MARCO

Data Udiienza: 07/10/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRARO LUIGI nato a CASAL DI PRINCIPE il 19/01/1964

avverso l'ordinanza del 16/10/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;



Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Birritteri, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in ragione della sua manifesta infondatezza.

OSSERVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

che con sentenza, irrevocabile, del 21 febbraio 2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli condannò Luigi Ferraro alla pena di giustizia avendo accertato la sua responsabilità nella commissione del delitto di appartenenza ad associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen.); in applicazione dell'art. 12-*sexies* del d.l. n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 356 del 1992 (introdotto dall'art. 2, comma 2, del d.l. n. 399 del 1994, convertito, con modificazioni, nella legge n. 501 del 1994), confiscò allo stesso Ferraro le "quote" di partecipazione alla Costa Bleu s.a.s. di cui questi era proprietario;

che, dopo la formazione del giudicato anche sulla confisca, Ferraro promosse avanti la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, incidente di esecuzione chiedendo la restituzione di tale bene (immateriale) sul rilievo che non si era tenuto conto di quanto affermato in consulenza tecnica di parte "in atti depositata";

che con ordinanza emessa il 1 dicembre 2016 la domanda di restituzione venne dichiarata inammissibile;

che, adita dal ricorrente con l'opposizione prevista dagli artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen., la Corte di appello di Napoli dichiarò inammissibile l'opposizione con ordinanza pronunciata il 16 ottobre 2018, sul rilievo secondo cui la consulenza tecnica di parte menzionata dal ricorrente era stata già valutata nel processo di cognizione; con la conseguente sussistenza di preclusione da giudicato sull'accertamento dei presupposti previsti dalla legge per disporre la confisca (potendo il giudice dell'esecuzione esaminare tali presupposti solo in presenza "di prove nuove sopravvenute", comprensive di quelle non valutate neppure implicitamente dal giudice della cognizione);

che per la cassazione di tale ordinanza Ferraro ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato Mario Griffo) deducendo che l'ordinanza ha fatto erronea applicazione degli artt. 582 e segg., 666, 667, 676 cod. proc. pen. e 12-*sexies* della legge n. 356 del 1992, essendo caratterizzata ^{da} motivazione "illogica in quanto fondata su presupposti fattuali inveritieri", in quanto: la consulenza tecnica di parte allegata al ricorso per incidente di esecuzione era "uno scritto "nuovo", giammai prodotto e/o valutato nelle precedenti fasi di merito"; in ogni caso, "mai alcun elaborato tecnico avente ad oggetto la disposta confisca è stato valutato dai giudici di merito e/o di legittimità che hanno trattato la posizione" di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

esso ricorrente, avendo la sentenza di appello, sul punto specifico confermativa della statuizione di confisca contenuta nella sopra citata sentenza di primo grado, espressamente affermato che nessun elaborato tecnico era stato allegato all'atto contenente l'appello "e, comunque, prodotto nell'interesse dell'allora imputato"; peraltro, nel corso del processo di primo grado venne effettivamente depositato "elaborato ricostruttivo della situazione patrimoniale" di esso ricorrente e proprio alla luce del contenuto di tale elaborato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli dissequestrò l'intero patrimonio di esso ricorrente ad eccezione "delle quote societarie del Lido Costa Bleu"; l'elaborato depositato in allegato al ricorso per incidente di esecuzione è uno scritto affatto diverso da quello al tempo valutato nel processo di merito, anche perché "articolato rispetto alle considerazioni ricavabili dai giudizi di merito" ed avente per oggetto "il solo profilo della confisca delle quote del Lido Costa Bleu";

che il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui evidenzia le ragioni della manifesta infondatezza del ricorso, come tale inammissibile;

che, una volta formatosi il giudicato sulla sentenza di condanna di una persona che abbia anche disposto la confisca di cosa a lei appartenente, la legge processuale non conferisce al giudice dell'esecuzione alcun potere di restituire la cosa stessa al condannato, essendo la pronuncia ablativa della proprietà non più discutibile per effetto della preclusione derivante dalla formazione del giudicato sul punto; sì che in sede esecutiva può farsi questione sulla formazione del titolo esecutivo, sulla emissione di confisca *ex lege* obbligatoria non disposta con la sentenza definitiva del processo di merito, sulla proprietà della cosa confiscata quando si discuta della appartenenza della relativa proprietà a persona, diversa da quella condannata, che del bene domandi la restituzione (giurisprudenza di legittimità costante; in questo senso cfr., comunque, fra le altre: Cass. Sez. 1, n. 4096 del 24 ottobre 2018, dep. 2019, Lacatus, Rv. 276163; Cass. Sez. 3, n. 29445 del 19 giugno 2013, Principalli, Rv. 255872; Cass. Sez. 3, n. 7036 del 18 gennaio 2012, Ahrens, Rv. 252022; Cass. Sez. 5, n. 34705 del 11 luglio 2001, Manisco, Rv. 219862; Cass. Sez. 4, n. 2552 del 20 aprile 2000, El Yamini, Rv. 216491);

che su domanda del condannato, parte necessaria del processo definito con sentenza irrevocabile dispositiva di confisca di cosa della cui proprietà è titolare, il giudice dell'esecuzione non può in alcun modo restituire la cosa stessa al condannato, mettendo in discussione il giudicato sul punto specifico formatosi; neppure in presenza di fatti in precedenza non portati all'attenzione del giudice della cognizione: il giudicato copre infatti il dedotto e il deducibile;



che la motivazione dell'ordinanza impugnata, che sembra prospettare l'esistenza di tale potere in capo al giudice dell'esecuzione, deve dunque essere corretta nel senso testé precisato (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.);

che il ricorso è dunque inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);

che dalla inammissibilità del ricorso derivano la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di legittimità e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), ~~nonché~~ di sanzione pecuniaria che stimasi equo determinare nella misura di tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2019